



**CITTÀ DI MONCALIERI**

**MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

**DEL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA**

**(di cui all'art. 3 della Legge Regionale 30/2023)**

## **Art. 1**

### **Nidi d'Infanzia comunali**

1.1 Il Nido d'Infanzia comunale (di cui all'art. 3 della Legge Regionale 30/2023) si propone quale agenzia socio-educativa per la prima infanzia, con la finalità di offrire a bambine e a bambini, in collaborazione con le loro famiglie, una pluralità di esperienze volte ad esprimere le potenzialità del gruppo nel rispetto delle diversità individuali.

Il servizio, in raccordo e ad integrazione delle altre agenzie educative, sociali, assistenziali e sanitarie presenti sul territorio concorre a:

- a) garantire la continuità degli interventi educativi, affiancando la famiglia e raccordandosi con il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione (D.Lgs 65/2017) attraverso la sperimentazione di una pluralità di dinamiche relazionali significative con coetanei ed adulti, nonché l'esplorazione e la conoscenza dell'ambiente;
- b) dare una risposta adeguata alle esigenze evolutive di ogni bambino sia come singolo, sia come componente di un gruppo, promuovere azioni di prevenzione e di intervento precoce su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;
- c) svolgere sul territorio funzioni di sensibilizzazione e formazione, partendo dalla prima infanzia e dalle problematiche ad essa connesse, in un ottica di condivisione di intenti all'interno del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni.

1.2. Il Nido d'Infanzia persegue i suoi fini istituzionali attraverso la partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali e culturali del territorio.

1.3. L'Amministrazione Comunale gestisce il servizio dei nidi d'infanzia comunali, nell'ambito del sistema integrato dei servizi educativi per l'Infanzia, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore e dal Regolamento Generale approvato dal Consiglio Comunale.

I nidi d'infanzia comunali sono:

Asilo Aquilone sito in Strada Mongina 11 bis con una capienza massima di 24 posti per bambini dai dodici mesi di età (più eventuali posti in aggiunta previa autorizzazione).

Asilo Quadrifoglio sito in Via Galimberti 11 con una capienza massima di 30 posti per bambini dai dodici mesi di età.

Asilo Il Piccolo Principe sito in via Ungaretti, 24 con una capienza massima 64 posti, per bambini dai tre mesi di età

Asilo Arcobaleno sito in via Ponchielli 4 con una capienza massima 65 posti, per bambini dai tre mesi di età

Per eventuali altri nidi comunali che si apriranno sul territorio, si stabilirà, con atto della Giunta Comunale, la capienza massima sulla base dei criteri generali regionali per la programmazione, la realizzazione, l'attivazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per l'infanzia, di cui alla legge regionale attualmente in vigore.

## **Art. 2**

### **Calendario di apertura dei nidi d'infanzia**

2.1. Il nido d'infanzia funziona nei giorni da lunedì a venerdì, escluse le eventuali festività infrasettimanali.

2.2. Il servizio di Asilo Nido viene erogato per tutto l'anno secondo un calendario stabilito annualmente dall'Amministrazione, tenuto conto della normativa vigente e del C.C.N.L.; l'avvio dell'anno avviene di norma nei primi giorni del mese di settembre.

2.3 Per le festività natalizie e pasquali, la chiusura avverrà, in linea di massima, secondo il calendario scolastico regionale. Nel mese di luglio viene attivato un numero adeguato di Centri Estivi allo scopo di dare concrete risposte a reali ed accertate esigenze delle famiglie (esempio: impegno lavorativo di entrambi i genitori, situazioni familiari con problemi, ecc..). Durante il periodo estivo verrà sospesa l'attività di norma nel mese di agosto.

## **Art. 3**

### **Orari di ingresso, permanenza e uscita**

3.1. L'orario di apertura dei Nidi, in relazione alla presenza dei bambini, è compreso indicativamente tra le ore 7,30 e le ore 17,30 dal lunedì al venerdì.

Potrà essere attivato un servizio a pagamento di prolungamento di orario, secondo quanto previsto annualmente dalla Deliberazione di Giunta Comunale di individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale (servizio di post nido).

3.2 L'orario della permanenza dei bambini dovrà essere dichiarato dai genitori al momento dell'iscrizione, scegliendo tra un tempo ridotto o parziale come individuato dalla Deliberazione di

Giunta Comunale citata al punto precedente. Le quote a carico degli utenti saranno differenziate in tariffe distinte in modo indicativamente proporzionale all'utilizzo del servizio.

3.3. Nel caso che i genitori siano impediti al ritiro del bambino o della bambina, dovranno indicare tramite apposita modulistica digitale altra persona maggiorenne incaricata.

#### **Art. 4**

##### **Domande per l'accesso al servizio**

4.1 La domanda di iscrizione deve essere presentata in via telematica da chi esercita la responsabilità genitoriale, entro il 31 maggio per l'anno educativo successivo.

Nella domanda possono essere espresse, in ordine, al massimo due preferenze di asilo nido: per ogni preferenza deve essere indicata la sede ed il tempo di frequenza richiesto.

#### **Art. 5**

##### **Criteri di ammissione al servizio**

5.1 I nidi Arcobaleno e Il Piccolo Principe accolgono i bambini e le bambine che compiano il terzo mese di vita e non abbiano superato i tre anni di età entro il primo giorno di avvio del servizio, secondo il calendario annuale di cui all'art. 2.

5.2 I nidi Quadrifoglio e Aquilone accolgono bambini e bambine che compiano i dodici mesi e non abbiano superato i tre anni di età entro la data dell'inserimento, entro il primo giorno di avvio del servizio, secondo il calendario annuale di cui all'art. 2.

5.3 E' consentito al bambino che compia i tre anni in corso di frequenza, completare l'anno educativo sino alla chiusura estiva. Tale limite di età potrà non essere considerato per i bambini con disabilità

5.4 Le famiglie hanno diritto di presentare domanda di iscrizione al nido per i bambini e le bambine:

- a) residenti con almeno uno dei genitori nel Comune di Moncalieri;
- b) non residenti nel Comune di Moncalieri, ma in affidamento a famiglie residenti o inseriti in Comunità site nel territorio moncalierese;
- c) non residenti nel Comune di Moncalieri, ma con almeno un genitore che presta attività lavorativa in città.

## **Art. 6**

### **Formazione delle graduatorie di accesso al servizio**

6.1 Ai fini della valutazione delle domande per la formazione della graduatoria di accesso al servizio, si applicano i seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicato:

- a) bambini con disabilità certificata;
- b) disagio sociale, considerando le situazioni problematiche del nucleo familiare e/o della bambina o del bambino, tali per cui il mancato inserimento comporti una grave situazione di pregiudizio, su valutazione dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, La Loggia e Trofarello;

In ogni nido d'infanzia è ammesso massimo un bambino con disagio sociale di cui al punto b).

Su decisione del competente dirigente del Settore, sentita la Commissione di partecipazione su indicazione del Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, La Loggia, Trofarello, può essere accolto un maggior numero di bambine e bambini, fino ad un massimo di tre bambini con disagio sociale per ogni nido. Qualora si registri un elevato numero di richieste di inserimento di casi sociali si valuterà quale priorità dare con i responsabili dei servizi sociali competenti, rimanendo nei limiti massimi di inserimento sopra previsti.

6.2 La graduatoria verrà stilata secondo i seguenti punteggi:

a)- nucleo familiare in cui il bambino o la bambina convive con un solo genitore

punti 120

b)- presenza nel nucleo familiare di componenti con disabilità certificata (per ogni familiare che presenta disabilità, patologie invalidanti che richiedano terapie prolungate, incompatibili con l'attività lavorativa, invalidità non inferiore al 75%)

punti 25

c)- per ogni figlio gemello iscritto al nido:

punti 10

d)- per ogni figlio/a fino a 10 anni di età (all'atto della domanda)

punti 5

e)- per ogni figlio/a minorenne superiore a 10 anni e inferiore a 18 anni di età (all'atto della domanda)

punti 3

f)- per ogni figlio/a frequentante gli asili nido comunali e che continua nell'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda:

punti 5

g)- nucleo familiare in cui entrambi i genitori lavorano a tempo pieno, ovvero nucleo monoparentale in cui il genitore lavora a tempo pieno

punti 80

h)- nucleo familiare in cui uno o entrambi i genitori lavorano part time, ovvero nucleo monoparentale in cui il genitore lavora part time

punti 60

i)- nucleo familiare in cui uno o entrambi i genitori non lavorano

punti 40

l)-nucleo familiare in cui un genitore è studente

punti 20

6.3 A parità di punteggio si dà la precedenza alla data di presentazione della domanda e in subordine all'età del bambino o della bambina, dando la priorità al bambino o alla bambina di età maggiore.

La graduatoria provvisoria viene redatta dai competenti uffici comunali e sarà pubblicata nel mese di giugno con l'inserimento delle domande pervenute entro il 31 maggio. Contro le decisioni che hanno portato alla redazione della graduatoria provvisoria, l'utente può far ricorso alla Commissione di partecipazione entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa graduatoria sul sito istituzionale del Comune di Moncalieri. Decorsi i quindici giorni di pubblicazione sul sito

istituzionale dell'Ente, previo parere favorevole della Commissione di partecipazione la graduatoria diverrà definitiva per tutto l'anno educativo.

## **Art. 7**

### **Ammissione al servizio**

7.1 All'atto dell'iscrizione le famiglie sceglieranno un nido comunale e massimo due preferenze. La prima scelta espressa sarà presa in considerazione fino alla saturazione dei posti disponibili nel nido prescelto.

7.2 Dopo l'assegnazione dei posti disponibili (secondo le singole graduatorie per ogni nido e tenuto conto, se possibile, delle preferenze espresse dalle famiglie) che avverrà prima dell'avvio dell'anno educativo, alla data di avvio dell'anno educativo stesso (definita in base ai criteri di cui all'articolo 2) le graduatorie di ogni asilo nido confluiranno in una graduatoria unificata delle domande da cui si attingerà nel corso dell'anno educativo per procedere all'assegnazione dei posti disponibili che si renderanno tali durante l'anno di servizio.

7.3 Nel caso fosse esaurita la graduatoria unificata di cui al comma 2, in caso di ulteriore disponibilità di posti verranno riaperte le iscrizioni al Servizio di Asilo Nido, in via del tutto eccezionale e verrà redatta una graduatoria provvisoria finalizzata unicamente alla copertura dei posti liberi e non andrà a confluire nella graduatoria stilata annualmente nel mese di giugno.

7.4 L'effettivo inserimento nelle rispettive sezioni è disposto dal Responsabile del Servizio Asili Nido in accordo con le equipe di educatori, all'interno delle Conferenze di Servizio che annualmente si tengono nelle strutture di Asilo Nido, tenendo come riferimento l'età dei bambini e delle bambine:

7.5 Il Settore competente dovrà dare le adeguate informazioni affinché i posti disponibili nelle strutture comunali vengano coperti con celerità.

7.6 Trasferimenti di bambini o bambine già inseriti da un nido all'altro, saranno possibili solo se contestuali e solo all'inizio dell'anno educativo o prima che abbia inizio l'inserimento. Le richieste di trasferimento dovranno essere presentate alla segreteria degli asili nido entro la data prevista per l'aggiornamento della graduatoria di giugno (31 maggio). Il trasferimento non comporta l'interruzione di frequenza e del pagamento della tariffa.

7.7 Il personale educativo dovrà essere in numero sufficiente ad assicurare un adeguato rapporto numerico educatore/bambini secondo le vigenti disposizioni di legge regionali.

La presenza di ogni bambino o bambina con disabilità accertata di cui alla legge 104/92, determinerà una diminuzione del rapporto numerico educatore/bambino, in misura adeguata alla gravità del caso, sulla base delle indicazioni fornite dai Servizi dell'ASL competente e condivise dall'equipe educativa degli asili nido. La riduzione del rapporto numerico potrà essere conseguita anche mediante l'inserimento di operatori di sostegno qualificati.

## **Art. 8**

### **Rinuncia al posto assegnato**

8.1 La rinuncia al posto assegnato va presentata in via telematica. In caso di rinuncia, per l'inserimento al nido nell'anno educativo successivo occorrerà ripresentare domanda di ammissione.

In caso di gemelli, qualora la famiglia rinunciasse alla frequenza in seguito a disponibilità di un solo posto, il posto in graduatoria verrà ritenuto ancora valido per tutto l'anno educativo.

## **Art. 9**

### **Aspetti sanitari per l'ammissione e la frequenza**

9.1 Gli aspetti sanitari legati connessi all'ammissione e alla frequenza al nido, sono regolati dalla normativa regionale vigente.

## **Art. 10**

### **Tariffe di frequenza**

10.1 Le tariffe e le riduzioni sono stabilite annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale e con Deliberazione di Consiglio Comunale riguardanti i servizi pubblici a domanda individuale.

La tariffa agevolata verrà applicata in base all'attestazione ISEE in corso di validità, secondo la normativa nazionale in vigore e secondo le regole introdotte annualmente dalla Deliberazione di Giunta Comunale di individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale e confermate dalla corrispondente delibera di Consiglio Comunale che annualmente definisce la percentuale di copertura dei servizi.



10.2 Il pagamento della quota di frequenza decorre dal primo giorno di inserimento del bambino. Il pagamento deve essere effettuato entro la prima quindicina del mese successivo a quello di frequenza cui si riferisce. In caso di mancato pagamento, il minore non sarà più accolto al nido dal mese successivo alla notifica del mancato pagamento e decade dal diritto al posto, salvo recupero delle tariffe dovute. L'ammissione all'anno educativo successivo è subordinata al regolare pagamento delle tariffe riferite all'anno educativo concluso.

10.3. La frequenza al nido deve avere carattere di continuità. La famiglia è tenuta a comunicare tempestivamente l'assenza e il rientro del bambino o della bambina. Assenze non comunicate comportano, dopo venti giorni di calendario, la perdita del posto. In particolare a coloro che usufruiscono di diete, non si garantisce il pasto sostitutivo, se non viene comunicato con anticipo di un giorno il rientro del bambino o della bambina.

10.4 In caso di rinuncia al posto, le famiglie dovranno darne comunicazione su apposito modulo telematico, con un preavviso di almeno 15 giorni. La tariffa di frequenza è dovuta fino al quindicesimo giorno successivo alla data di comunicazione della rinuncia.

A partire dal mese di maggio di ogni anno educativo non sarà possibile rinunciare al posto e la tariffa di frequenza è dovuta sino alla data di chiusura dell'anno educativo. Si potranno autorizzare, da parte del Dirigente del servizio, eventuali deroghe per casi di particolare gravità.

10.5. Sulle tariffe applicate non sono previste riduzioni per il periodo di inserimento.